

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1947)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(MARCORA)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**
e per gli **Interventi Straordinari nel Mezzogiorno**

(ANDREOTTI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro per le Regioni**

(MORLINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1975

Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26,
recante disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — Due distinti ma concorrenti fenomeni hanno inciso sull'attuale situazione di carenza operativa del settore del credito agrario, specialmente nel corso del 1974: la progressiva riduzione della liquidità finanziaria degli istituti ed enti operanti nel settore ed il costante aumento dei tassi di interesse praticati dagli istituti, a seguito del rialzo dei costi di provvista dei mezzi finanziari.

Si è venuto così a determinare un momento estremamente difficile per gli imprenditori agricoli, ai quali è venuto praticamente a mancare il necessario apporto dei capitali di esercizio e di miglioramento per le loro aziende agricole.

Per rimuovere le difficoltà che tuttora agiscono negativamente sulla ripresa dell'attività creditizia, sono state adottate opportune decisioni dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in ordine ai livelli dei tassi base di riferimento ed alle condizioni atte a consentire, con le occorrenti manovre sui meccanismi delle riserve obbligatorie che gli istituti e le aziende bancarie debbono tenere presso l'Istituto di emissione, un flusso di liquidità adeguato verso gli istituti di credito, per la concessione di prestiti e mutui destinati alla ripresa della produzione agricola.

In relazione a tali decisioni, che costituiscono il presupposto per rimettere in moto

il meccanismo di ripresa dell'attività creditizia, si pone, con assoluta urgenza, la necessità di un intervento sul piano legislativo al fine di apportare i necessari ritocchi ed aggiornamenti alla vigente legislazione in materia di credito agrario, per adeguarla alla nuova realtà economico-finanziaria ed alle nuove esigenze degli operatori agricoli, che si configurano sia nel senso di una congrua immediata disponibilità di mezzi finanziari, sia nel senso di una adeguata economicità della provvista di questi ultimi.

L'unito decreto-legge si ispira ad alcuni criteri fondamentali che tengono conto della necessità di rivedere, con ogni urgenza, in relazione alla reale situazione economica generale e nel quadro della nuova realtà finanziaria, le misure dei tassi agevolati attualmente in vigore, anche al fine di non provocare una eccessiva dilatazione della spesa pubblica, prevedendo nel contempo adeguate autorizzazioni di spesa a titolo di concorso negli interessi sulle operazioni di prestito e mutuo che verranno poste in essere nel corso del corrente anno.

A tal fine è stato predisposto l'articolo 1, con cui si stabilisce l'aumento dei tassi agevolati a carico degli operatori agricoli, nella misura del 6 per cento per i mutui di miglioramento fondiario e del 7 per cento per i prestiti di esercizio, comprendendo in tali aliquote ogni onere aggiuntivo, in modo da assicurare agli operatori una certezza di tasso.

Tuttavia, particolare considerazione viene accordata alle zone del Mezzogiorno ed ai territori di montagna, per i quali l'aumento dei tassi agevolati è contenuto nel 4 per cento per i mutui di miglioramento fondiario e di acquisto di proprietà diretto coltivatrice e nel 5 per cento per i prestiti di esercizio.

Avuto riguardo alle speciali caratteristiche del credito di soccorso previsto dagli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, i tassi a carico degli operatori sono particolarmente ridotti, a fronte degli aumenti sopraddeati, come del resto viene accordata considerazione privilegiata alle operazioni tratte dai fondi di anticipazione statali o regionali o di altri enti pubblici, riguardanti

la zootecnia, la meccanizzazione, la proprietà diretto coltivatrice, i miglioramenti forestali.

Infatti, per i prestiti di soccorso i tassi sono incrementati di due punti, mentre per le operazioni dei « fondi di rotazione » i tassi medesimi sono aumentati al 4 per cento per i mutui a lungo termine ed al 5 per cento per i prestiti a breve termine.

* * *

In relazione, poi, all'effettiva esigenza di un adeguamento più celere e più flessibile alla mutevole realtà economica e sociale, l'articolo 2 prevede la possibilità di modificare il livello dei tassi agevolati in via amministrativa, con apposito provvedimento del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sì da rendere più agevole l'accesso al credito, nelle condizioni più convenienti.

Apposite autorizzazioni di spesa sono previste poi dall'articolo 3 per assicurare continuità all'intervento pubblico sulle operazioni di mutuo e di prestito autorizzate dagli organi regionali, per far sì che la maggiore disponibilità di mezzi finanziari che avranno gli istituti di credito a seguito dei provvedimenti adottati dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio possa affluire agli operatori agricoli a particolari condizioni di favore.

L'articolo 4 soddisfa l'esigenza di estendere alle operazioni che verranno poste in essere nell'ambito delle Regioni le procedure recate dall'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e la garanzia sussidiaria prevista dal « fondo interbancario di garanzia » di cui all'articolo 36 della legge medesima. Finora, infatti, le operazioni di credito agrario perfezionate in applicazione di leggi regionali non erano ammesse al beneficio della garanzia sussidiaria innanzi detta, il ché costituiva una remora all'effettivo ampliamento delle linee di credito.

Com'è noto, nel quadro dello sviluppo e dell'ammodernamento dell'agricoltura, specifico rilievo assumono i settori della zootecnia e della meccanizzazione, anche per i notevoli riflessi che esplicano sull'equilibrio della

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bilancia commerciale e sulla stabilità dell'occupazione. Essi sono, pertanto, considerati nell'attuale momento estremamente importanti e conseguentemente vengono ulteriormente potenziati attraverso nuovi apporti alle dotazioni dei relativi « fondi di rotazione » per lo sviluppo della zootecnia e della meccanizzazione in agricoltura (articoli 5 e 6 del decreto-legge).

Va posta in rilievo la priorità riconosciuta alle iniziative assunte da imprenditori, singoli od associati, e da enti pubblici per la costituzione o il potenziamento in zone di collina o di montagna di allevamenti per la produzione di carne o di bestiame giovane da riproduzione.

Una innovazione che potrà contribuire a risolvere il problema della liquidità finanziaria degli istituti di credito è recata dall'articolo 7. Tale norma estende, infatti, la possibilità di emettere obbligazioni agrarie a tutti gli istituti e sezioni di credito agrario di cui agli articoli 14 e 18 della legge 5 luglio 1928, n. 1760 (Istituti speciali di credito agrario), sì da accrescere la disponibilità degli istituti medesimi ed assicurare un volume di investimenti adeguato alle esigenze strutturali dell'agricoltura.

L'articolo 9 del decreto-legge consente alle Regioni di provvedere alla concessione, alla liquidazione ed al pagamento del concorso negli interessi sui prestiti a favore delle aziende agricole danneggiate da eventi calamitosi, completandosi in tal modo la delega già attribuita alle Regioni stesse dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Specifiche norme (art. 10) sono, inoltre, volte a favorire la concessione di prestiti per la corresponsione ai soci di enti ed associazioni agrarie di anticipazioni sui prodotti conferiti. La durata delle operazioni è, infatti, protratta fino a dodici mesi, rendendo privilegiati nel contempo i prestiti anzidetti, secondo le disposizioni recate dagli articoli 8 e seguenti della citata legge 5 luglio 1928, n. 1760.

Gli articoli 11 e 12 stabiliscono, infine, le modalità di riparto delle autorizzazioni di spesa previste dal decreto-legge e fissano per le Regioni i criteri di erogazione delle age-

volazioni creditizie, in modo da tener conto, in via prioritaria, delle esigenze dei coltivatori diretti e delle cooperative agricole.

Sotto il profilo dell'entità delle operazioni, va posto in rilievo che con le autorizzazioni di spesa previste dal decreto-legge potrà essere assicurato al settore agricolo un volume di credito a tasso agevolato di circa 700 miliardi di lire che andrà ad assistere gli organismi cooperativi e gli altri imprenditori agricoli per le esigenze di conduzione e di gestione nonchè per quelle di miglioramento strutturale.

Il decreto-legge affronta anche altri problemi, quali quelli più strettamente connessi alla realizzazione, nelle Regioni meridionali, di progetti speciali in agricoltura, riguardanti soprattutto i comparti della zootecnia e dell'agrumicoltura. In proposito, si è rilevata una carenza legislativa per quanto riguarda il credito agrario di esercizio, in quanto l'articolo 141 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno (30 giugno 1967, numero 1523) prevede agevolazioni soltanto per le scorte adeguate alle caratteristiche e alle dimensioni dell'azienda, ma nulla dispone per le altre forme di credito di esercizio, quali prestiti per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli, per l'utilizzazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti e così via.

Pertanto con l'articolo 13 del decreto-legge si autorizza la Cassa per il Mezzogiorno ad intervenire finanziariamente con un concorso nel pagamento degli interessi e con la costituzione di appositi fondi di rotazione, per la concessione dei suddetti prestiti di esercizio con i criteri previsti dal menzionato articolo 141, settimo comma, del testo unico n. 1523 del 1967.

Ulteriore facilitazione è la concessione, sempre con l'intervento finanziario della « Cassa », di anticipazioni a tasso agevolato sui contributi statali, regionali, o delle Comunità europee, a favore delle stesse imprese interessate ai progetti speciali. Si tratta normalmente di contributi alla ristrutturazione e all'attività di riconversione colturale, per le quali i contributi stessi vengono liquidati a consuntivo di collaudo, cioè soltanto quando le opere sono state realizzate.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per attenuare le conseguenze negative dei tempi tecnici alquanto lunghi, talvolta accresciuti dalla complessità delle procedure per ottenere effettivamente le agevolazioni si introducono adeguate forme di prefinanziamento, dirette a sostenere l'attività aziendale nella delicata fase di riconversione e ristrutturazione.

Sempre per il credito agrario di esercizio viene esteso, a tutte le imprese che operano nel quadro dei progetti speciali, il beneficio dell'anticipazione finanziaria — da parte della « Cassa » — di capitali, attualmente

previsto dall'articolo 75 del testo unico solo per gli enti cooperativistici e societari.

I tassi di interesse sono fissati secondo la normale procedura con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

È anche previsto l'intervento del Fondo interbancario di garanzia sui prestiti concessi ai sensi dello stesso articolo 13 con una riduzione allo 0,10 per cento della trattenuta che gli istituti operano sull'importo originario dei prestiti.

Del suindicato decreto-legge si chiede ora la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, recante disposizioni urgenti per il credito all'agricoltura.

ALLEGATO

Decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 26, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 25 febbraio 1975.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme che consentano l'immediata ripresa dell'attività creditizia in agricoltura;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro e con i Ministri per le Regioni e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno;

DECRETA:

Art. 1.

Per le operazioni di credito agrario di miglioramento fondiario, di acquisto di proprietà diretto coltivatrice e di esercizio, di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, assistite da concorso nel pagamento degli interessi, i tassi agevolati a carico degli operatori agricoli sono aumentati al 6 per cento per i mutui di miglioramento fondiario e di acquisto di proprietà diretto coltivatrice ed al 7 per cento per i prestiti di esercizio, comprensivi di ogni e qualsiasi onere, quando i contratti definitivi di mutuo siano stipulati e le cambiali agrarie per i prestiti siano rilasciate in epoca successiva all'entrata in vigore del presente decreto.

L'aumento dei tassi agevolati è ridotto al 4 per cento per i mutui di miglioramento fondiario e di acquisto di proprietà diretto coltivatrice ed al 5 per cento per i prestiti di esercizio, qualora le aziende agricole ricadano nei territori di cui al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, ed in quelli dichiarati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i prestiti di esercizio previsti dagli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, i tassi vigenti a carico degli operatori sono aumentati di due punti. La misura di detti tassi non potrà, comunque, superare il 5 per cento.

Per le operazioni effettuate con fondi di anticipazione dello Stato, delle Regioni o di altri enti pubblici l'interesse a carico degli operatori è fissato al 4 per cento per i mutui di miglioramento e di acquisto di proprietà diretto coltivatrice ed al 5 per cento per i prestiti di esercizio.

In dipendenza delle norme recate dal presente decreto, saranno apportate le occorrenti modifiche alle convenzioni stipulate con gli istituti ed enti esercenti il credito agrario con la procedura prevista dalle leggi che regolano i relativi « fondi di rotazione ».

Art. 2.

Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, potrà modificare la misura dei tassi agevolati, indicati nel precedente articolo 1.

In ogni caso l'onere a carico dei beneficiari dei mutui e dei prestiti non potrà essere inferiore al 3 per cento, riducibile al 2 per cento per le zone del Mezzogiorno e per i territori montani, nè superiore al 7 per cento per le operazioni di credito agrario di miglioramento ed all'8 per cento per quelle di esercizio.

Art. 3.

Ai fini della concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento fondiario e sui prestiti di conduzione che saranno autorizzati dagli organi regionali ed erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito, per l'esercizio 1975, il limite di impegno di lire 25 miliardi per le operazioni di mutuo ed è disposto lo stanziamento di lire 30 miliardi per quelle di prestito.

Art. 4.

Ai mutui di miglioramento fondiario e di acquisto di proprietà diretto coltivatrice nonchè ai prestiti di esercizio concessi nelle Regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario e nelle provincie autonome di Trento e Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34 e quelle di cui all'articolo 36, escluso l'ultimo comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 5.

A favore del « fondo di rotazione per lo sviluppo della zootecnia » di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, ed all'articolo 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, è disposta una ulteriore anticipazione per l'esercizio 1975 di lire 10 miliardi.

Nella concessione dei prestiti del predetto « fondo » sarà data precedenza alle iniziative assunte da imprenditori agricoli, singoli od associati, e da enti pubblici per la costituzione o il potenziamento in zone di collina o di montagna di allevamenti per la produzione di carne o di bestiame giovane da riproduzione.

Sulle anticipazioni accreditate agli istituti ed enti esercenti il credito agrario ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1957, n. 777, e dei decreti del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 9 aprile 1968 e 12 giugno 1968, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 130 del 22 maggio 1968 e n. 156 del 20 giugno 1968, nonchè sulle somme che gli istituti ed enti medesimi versano al « fondo » successivamente alle scadenze previste dai relativi regolamenti e convenzioni per interessi di preammortamento, per rate

di ammortamento e per estinzioni anticipate, è dovuto un interesse pari al tasso ufficiale di sconto.

Art. 6.

Per la concessione dei prestiti di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il « fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura » è incrementato per l'esercizio 1975 di lire 10 miliardi.

Sulle anticipazioni accreditate agli istituti ed enti esercenti il credito agrario, ai termini dell'ultimo comma del citato articolo 12, nonché su tutte le somme che gli istituti ed enti medesimi versano al « fondo » successivamente alle scadenze previste dai relativi regolamenti e convenzioni, è dovuto fino alla data del versamento un interesse pari al tasso ufficiale di sconto.

Art. 7.

Per la concessione del credito agrario di miglioramento di cui all'articolo 3 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, gli istituti e sezioni speciali di cui agli articoli 14 e 18 della predetta legge sono abilitati ad emettere obbligazioni nominative o al portatore, all'interesse ed alle condizioni che saranno fissate di volta in volta, con l'approvazione prevista dall'articolo 44 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni ed integrazioni.

Dopo l'entrata in vigore del presente decreto gli istituti e le sezioni speciali di credito agrario, già abilitati ad emettere obbligazioni, dovranno attenersi, per le nuove emissioni, alle norme contenute nel presente articolo.

Alle obbligazioni agrarie anzidette si applicano le norme di cui alla legge 5 luglio 1964, n. 627.

Art. 8.

Alle operazioni di credito agrario di miglioramento fondiario si estende, in quanto applicabile, ogni altra disposizione concernente i mutui fondiari, agrari e delle sezioni autonome di opere pubbliche con particolare riferimento ai privilegi di procedura spettanti agli istituti di credito fondiario per la riscossione dei propri crediti.

Art. 9.

È delegato alle Regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla concessione, liquidazione e pagamento del concorso negli interessi sui prestiti di cui agli articoli 5 e 7 della legge 25 maggio 1970, n. 364, erogati dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, in relazione ad eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1975, per gli importi, con le modalità e le procedure indicate all'articolo 8 della legge medesima.

Art. 10.

I prestiti per la corresponsione di anticipazioni ai soci di enti ed associazioni agrarie di cui all'articolo 2, punto 4), lettera b), della legge 5 luglio 1928, n. 1760, possono avere durata fino a dodici mesi e godono dei privilegi di cui agli articoli 8 e seguenti della legge medesima sui prodotti conferiti.

Art. 11.

Al riparto tra le Regioni a statuto speciale, a statuto ordinario e le provincie autonome di Trento e Bolzano delle somme di cui al precedente articolo 3 provvede il CIPE, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La ripartizione delle anticipazioni previste dai precedenti articoli 5 e 6 è disposta con le modalità recate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11.

Art. 12.

Le Regioni a statuto speciale, a statuto ordinario e le provincie autonome di Trento e Bolzano, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto adotteranno i provvedimenti per la sua applicazione, stabilendo in particolare i criteri di concessione delle provvidenze creditizie in modo da tener conto, in via prioritaria, delle esigenze dei coltivatori diretti e delle cooperative agricole.

Art. 13.

In relazione alla attuazione dei progetti speciali in agricoltura previsti dall'articolo 2 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, alle imprese agricole, singole o associate, possono essere concessi, nei casi non previsti dall'articolo 141 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, prestiti di esercizio a tasso agevolato nonchè le anticipazioni finanziarie di cui al terzo comma dell'articolo 75 del testo unico medesimo e anticipazioni a tasso agevolato su contributi statali, regionali o delle Comunità europee.

I tassi di interesse su tali operazioni sono fissati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Per consentire l'applicazione dei tassi di interesse nelle misure fissate, la Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere agli istituti di credito, con i criteri e le modalità determinate dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, un concorso negli interessi sulle singole operazioni di prestito e di anticipazione, oppure a costituire fondi di rotazione regolati da apposite convenzioni in conformità del settimo comma dell'articolo 141 del citato testo unico.

I prestiti di cui al presente articolo sono assistiti, nei casi consentiti, dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario di garanzia, di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni, con i criteri e le modalità previste dalle stesse disposizioni.

La trattenuta dello 0,20 per cento che gli istituti di credito, ai sensi della lettera a), comma nono, dell'articolo 141 del predetto testo unico operano all'atto della prima somministrazione sull'importo originario dei mutui assistiti dalla garanzia sussidiaria del fondo interbancario viene ridotta allo 0,10 per cento per le operazioni di prestito di esercizio previste dal presente articolo e non viene ripetuta nel caso di proroga o rinnovo dell'operazione medesima.

Art. 14.

All'onere di lire 75 miliardi derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno 1975 si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 febbraio 1975.

LEONE

MORO — MARCORÀ — ANDREOTTI —
COLOMBO — MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE